

**Cass., Sez. III, Ord., 5 giugno 2020, n. 10822**

**"Omissis"**

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 16/11/2017 la Corte d'Appello di Perugia ha respinto il gravame interposto dalla società Alfa s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Perugia 17/2/2014, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. S.G. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, nella sua qualità di avvocato, nell'interesse della medesima per erronea evocazione dell'Ufficio periferico, anziché quello centrale in Roma, dell'Agenzia delle entrate.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Alfa s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.

Resiste con controricorso lo S., che ha presentato anche memoria. Con conclusioni scritte del 24/7/2019 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il 1 motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denuncia 'erronea applicazione di norme di diritto', in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denuncia 'violazione e falsa applicazione' degli artt. 1176 e 2226 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché 'omessa valutazione' di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia, con motivazione apparente, erroneamente escluso la responsabilità dell'avvocato senza considerare che si tratta di ricorso per cassazione notificato in data 20/12/2000, allorquando era pressoché pacifico che il ricorso per cassazione avverso la declaratoria della CTR (nella specie concernente l'Invim straordinaria per l'anno 1991) dovesse essere notificato all'Ufficio periferico locale dell'Agenzia delle entrate.

Il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve

ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agencia.

Tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agencia previsto dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57 esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agencia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, bensì un distinto soggetto di diritto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72 l'Agencia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che in assenza di una specifica disposizione normativa dev'essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l'Agencia e l'Avvocatura.

L'assunzione in via esclusiva da parte dell'Agencia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 ed 11 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001 nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura spetta all'Agencia l'esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la proposizione dell'appello da parte della sola Agencia, senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell'estromissione di quest'ultimo.

Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agencia in via concorrente ed alternativa rispetto al Direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agencia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (v. Cass., Sez. Un., 14/2/2006, n. 3116; Cass., Sez. Un., 14/2/2006, n. 3118; e, conformemente, da ultimo, Cass., 29/1/2020, n. 1954).

Orbene, a seguito dell'istituzione dell'Agencia delle entrate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dunque in tal caso innovato al precedente orientamento (in base al quale nei processi tributari la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11) in ragione della nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agencia, in via

concorrente e alternativa rispetto al Direttore, ritenendo conseguentemente che ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza di merito e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici.

Tale modifica è stata peraltro introdotta per i procedimenti introdotti in 1 grado dopo il 1/1/2001, e non anche per quelli introdotti anteriormente a tale data.

Orbene, nella specie la cartella esattoriale concernente l'Invim straordinaria per l'anno 1991 è stata impugnata avanti alla CTP Perugia e poi alla CTR Perugia, e il ricorso per cassazione avverso la decisione di quest'ultima risulta essere stato dall'odierno controricorrente proposto il 20/12/2000, allorquando, come posto in rilievo anche dal P.G. presso questa Corte nelle suindicate conclusioni scritte, la proponibilità del ricorso per cassazione esclusivamente nei confronti del Ministero delle finanze ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 costituiva invero la regola effettiva.

Orbene, nell'affermare che 'il professionista si è adoperato per cercare di svolgere il proprio mandato con la dovuta diligenza, anche alla luce del fatto che all'epoca dei fatti, non vi era un orientamento consolidato giurisprudenziale sul punto', e che 'solo nel 2006, momento cronologicamente successivo alla proposizione del ricorso da parte dell'avvocato S. , è stata risolta definitivamente la questione con sentenza della Suprema Corte resa a Sezioni Unite', sicché 'nessun tipo di responsabilità possa essere addebitato all'avvocato S. nel (recte, nell') espletamento dell'incarico ricevuto dalla Alfa s.r.l.', la corte d'Appello ha invero disatteso il suindicato principio.

Principio vieppiù disatteso nell'erroneamente affermare che l'obbligazione dell'avvocato costituisce una mera obbligazione di mezzi e non già di risultato, con la conseguenza che vada imposta 'al cliente di fornire la prova di idonei dati obiettivi sulla scorta dei quali il giudice potrà valutare l'attività del professionista'.

Va al riguardo ribadito che l'avvocato è professionista tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui al combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. (cfr. Cass., 20/8/2015, n. 1699; Cass., 28/2/2014, n. 4790; Cass., 12/4/2011, n. 8312; e, con riferimento ad altri professionisti, Cass., 6/5/2015, n. 8989; Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 9/10/2012, n. 17143) e della buona fede oggettiva o correttezza.

Come osservato anche in dottrina, oltre che regola (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento (quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass., 10/11/2010, n. 22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056) che trova applicazione a prescindere alla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in

obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità: v. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresì Cass., 24/9/1999, n. 10511; Cass., 20/4/1994, n. 3775), e regola (art. 1366 c.c.) di interpretazione del contratto (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295), la buona fede oggettiva o correttezza è infatti anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte - altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. la citata Cass., 27/11/2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale cfr. Cass., 10/7/2008, n. 18868; Cass., 26/1/2006, n. 1689; Cass., 22/5/2001, n. 6956. V. altresì Cass., 9/11/1998, n. 11264) - di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (che non si sostanzia cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass., 30/3/2005, n. 6735; Cass., 9/2/2004, n. 2422), come ad esempio in caso di specifica tutela giuridica, contrattuale o extracontrattuale, non potendo considerarsi implicare financo l'intrapresa di un'azione giudiziaria (v. Cass., 21/8/2004, n. 16530), anche a prescindere dal rischio della soccombenza (v. Cass., 15/1/1970, n. 81)).

L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass., 30/10/2007, n. 22860), essendo da valutarsi alla stregua della causa concreta dell'incarico conferito al professionista dal committente (cfr. Cass., 29/1/2013, n. 2071).

Orbene, disattendere la regola effettiva in tema di legittimazione passiva al quale nei processi tributari (che all'epoca della proposizione del ricorso per cassazione de quo come detto riconosceva la medesima esclusivamente in capo al Ministero delle finanze, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11) alla stregua dei suindicati disattesi principi costituisce allora senz'altro fonte di responsabilità professionale dell'avvocato difensore.

Dell'impugnata sentenza, assorbiti il 4 motivo (con il quale la ricorrente denuncia 'violazione e falsa applicazione' degli artt. 1218, 1453, 2226 e 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nonché ogni altra questione e diverso profilo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione.